Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Venerdì, 5 luglio 1935 - ANNO XIII** — **Numero 155**

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DEL 5 LUGLIO 1935-XIII:

REGIO DECRETO 20 luglio 1934-XII, n. 2455.
Modificazione degli statuti e delle tabelle organiche di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regi istituti tecnici inferiori e di Regi istituti tecnici nautici e commerciali mercantili.

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Elenco suppletivo delle onorificenze conferite nell'anno 1934-XII.

COMMENDATORI.

Regio decreto 27 dicembre 1934-XIII - Moto proprio.

Biancale dott. Michele, professore nel Regio liceo « E. Visconti » di Roma.

CAVALIERI.

Regio decreto 27 dicembre 1934-XIII - Moto proprio.

Emanuele Santo, tenente colonnello dei CC. RR. in s. p. e.
Tucci nob. dei baroni di Joppolo, Coccorino e Coccorinello professore Francesco, direttore capo divisione del Ministero dell'aeronautica.
Calabretta Mariano, industriale ed agricoltore di Asmara.
Incegnieri Italo, industriale in Eritrea.
Incegnieri Leonardo, industriale in Eritrea.
Masserano dott. Giulio, tenente colonnello medico in s. p. e.
Casella dott. prof. Benedetto, maggiore medico in s. p. e.

(2467)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 1107.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti Patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1072, che ha dato esecuzione ai seguenti Patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 1108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505, col quale è stata data esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo ed ai relativi Protocolli, firmati in Lisbona il 4 agosto 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 agosto 1934-XII, n. 1505, col quale è stata data esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo ed ai relativi Protocolli, firmati in Lisbona il 4 agosto 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — RAZZA — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 1109.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di Note tra la Regia legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1700, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di Note tra la Regia legazione in Atene e il Ministero degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 1110.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 22, che modifica il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali del vino genuino e dell'uva secca di origine delle Isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 22, che modifica il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 140, per quanto concerne i quantitativi annuali

del vino genuino e dell'uva secca di origine delle Isole italiane dell'Egeo ammessi all'importazione del Regno in esenzione dal dazio doganale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. 1111.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323, relativo all'adesione dell'Italia per tutte le sue Colonie alle Convenzioni internazionali di Bruxelle del 23 settembre 1910, concernenti l'urto di navi e l'assistenza e il salvataggio marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 323, relativo alla adesione dell'Italia per tutte le sue Colonie alle Convenzioni internazionali di Brusselle del 23 settembre 1910, concernenti l'urto di navi e l'assistenza e il salvataggio marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. 1112.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273, che ha dato approvazione all'Accordo fra il Regno d'Italia e lo Stato Federale d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 273, che ha dato approvazione all'Accordo fra il Regno d'Italia e lo Stato Federale d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935-XIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1113.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 571, col quale sono state estese al personale delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici le disposizioni contenute nella legge 11 gennaio 1934, n. 112, che stabilisce il compenso da corrispondere agli agenti esonerati in applicazione del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, posteriormente al 30 aprile 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1114.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 430, riguardante l'aumento del limite d'impegno per spese pagabili in annualità e relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 430, riguardante l'aumento di L. 725.000 del limite d'impegno per spese pagabili in annualità e relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1935-XIII, n. 1115.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 5.375.000, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti per il Po e l'Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 5.375.000, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti per il Po e l'Adige.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1116.

Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.

L'amnistia fa cessare l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacità, salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.

Art. 2.

Riabilitazione militare.

Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione insindacabile presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

La decisione può essere presa altresì a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599 e 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale.

Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti.

Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale è ridotto alla metà per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

I militari, che abbiano conseguito più di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 179 del Codice penale.

Art. 3.

Reintegrazione nel grado perduto per condanna.

L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Il procedimento è promosso dal Regio avvocato generale militare, a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

La reintegrazione nel grado non produce di diritto la riammissione in servizio.

Art. 4.

Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra.

Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonchè della capacità a conseguirle è subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente articolo 2.

Art. 5.

Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello Stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare.

Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2, previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell'articolo 2, le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragioni di età, ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del Ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potestà dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo uguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacità.

A tal fine il Ministro per la guerra ha facoltà di istituire uno o più reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati.

Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimilati ai militari per gli effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto è istituito.

Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentive, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso dà immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.

Art. 6.

Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare.

L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso è detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.

Art. 7.

Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui al libro primo, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o più reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterrà più opportuno.

Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:

1° militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermità psichica, o sottoposti a libertà vigilata ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;

2° militari già più volte condannati per delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa;

3° militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

Art. 8.

Procedimenti per l'assegnazione ai reparti speciali.

L'assegnazione ai reparti speciali di cui al precedente articolo 7, è fatta:

nei casi di cui ai numeri 1° e 2° del medesimo articolo, all'atto della chiamata alle armi, dal comandante del distretto militare o della capitaneria di porto competenti;

nel caso di cui al numero 3° del detto articolo, su proposta del comandante del corpo cui il militare appartiene, dal competente comandante di corpo d'armata o di dipartimento marittimo o di zona aerea, o dal comandante superiore del corpo Reale equipaggi marittimi o dai comandanti generali dell'arma dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, previo giudizio conforme di commissioni istituite presso ciascuno dei comandi stessi.

Dette commissioni, nominate con provvedimento dei comandi suddetti, sono composte da un ufficiale generale, presidente, dal Regio avvocato militare del tribunale militare territorialmente competente, o da un suo sostituto, e da un colonnello o ufficiale di grado corrispondente.

Le modalità per la cessazione dell'assegnazione ai reparti speciali saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Cartella biografica.

Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, è compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.

Copia della cartella è rimessa alle autorità che ne facciano richiesta.

Art. 10.

Disposizione finale.

Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanerà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacità militare.

Art. 12.

I militari, che si troveranno incorporati nella seconda compagnia speciale di correzione al momento della sua soppressione, saranno inviati nei reparti militari speciali istituiti a norma del precedente articolo 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1117.
Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed il R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362, concernenti la materia delle pensioni di guerra;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme interpretative e integrative;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, è applicabile soltanto ai militari a favore dei quali sia già intervenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra.

La sospensione dei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per quanto riguarda i dementi, è limitata ai casi in cui la demenza sia esclusivamente e direttamente originata da ferite di guerra.

Art. 2.

Le domande di pensione o di assegno da parte di congiunti di militari deceduti in territorio dichiarato in stato di guerra sono ammesse a termini degli articoli 38, terzo comma, e 59, terzo comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio, ma, in ogni caso, non oltre il quinto anno dalla definitiva cessazione delle ostilità.

Se la morte del militare è avvenuta in territorio non dichiarato in stato di guerra, il quinquennio decorre dalla stessa data di morte.

Resta fermo il disposto del terzo comma dell'art. 38 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per quanto concerne la facoltà concessa al padre del militare morto per servizio di guerra, di presentare domanda di pensione entro cinque anni dal compimento del sessantesimo anno di età o dalla sopravvenuta incapacità a proficuo lavoro.

Art. 3.

L'Amministrazione è in facoltà di respingere senza provvedimento formale le domande di prima liquidazione presentate dopo scaduti i termini stabiliti dalla legge. Se gli interessati ripropongono la domanda sostenendo la presentazione in tempo utile, la decisione avverrà con decreto Ministeriale.

Il presente decreto si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 1118.
Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle Scuole medie pareggiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 106 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e 32 e 61 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La nomina, il licenziamento e le promozioni degli insegnanti delle Scuole pareggiate d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica hanno luogo secondo le modalità in vigore per le corrispondenti Scuole medie governative.

L'Ente che mantiene la Scuola media pareggiata può, inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che per concorso, anche in uno dei modi seguenti:

a) conferendo la cattedra vacante a un professore che abbia partecipato, ottenendone classifica sufficiente per poter essere dichiarato vincitore, a un concorso, i cui risultati siano stati resi esecutivi da non più di tre anni, per corrispondente cattedra in Scuole medie regie o pareggiate, o per un gruppo di cattedre in cui sia compresa la cattedra corrispondente a quella da conferirsi;

b) chiamando a coprire la cattedra vacante un professore che occupi una corrispondente cattedra di ruolo in Scuole medie regie o pareggiate, o una cattedra affine, dalla quale, secondo le norme in vigore per le Scuole medie governative, sia ammesso il passaggio a una cattedra corrispondente a quella vacante nella Scuola pareggiata, e subordinatamente al nulla osta del Ministero dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio stesso sia richiesto, in base alle predette norme, uno speciale accertamento della idoneità didattica del professore ad occupare la nuova cattedra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1119.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Gesù e Maria, in S. Angelo Le Fratte (Potenza).

N. 1119. R. decreto 9 maggio 1935, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Gesù e Maria, in S. Angelo Le Fratte (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1120.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori, in Fiume.

N. 1120. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori, in Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1121.**
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Umiltà, in Polizzi Generosa (Palermo).

N. 1121. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Umiltà, in Polizzi Generosa (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1122.**
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede parrocchiale di S. Andeno di Aversa.

N. 1122. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Aversa in data 16 luglio 1934 relativo al trasferimento della sede parrocchiale di S. Andeno di Aversa nella Chiesa della Confraternita della SS. Trinità dei Pellegrini in detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII, n. **1123.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Gavarno.

N. 1123. R. decreto 13 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo coadiutore di Bergamo in data 23 novembre 1934, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Gavarno, già sussidiaria di quella di Rosciate, sotto il titolo della SS. Trinità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1935-XIII.
Variazioni allo stato di previsione della spesa degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1934-35.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, numero 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1933-XII, col quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1934-35;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1934-XII, col quale vennero approvate le variazioni allo stato di previsione della spesa del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1934-35;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1934-35.

Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L. 20.000 — (*a*)
Cap. n. 8 — Spese casuali	» 3.000 — (*b*)
Totale degli aumenti	L. 23.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Retribuzione ed assegni al personale, ecc.	L. 20.000 — (*c*)
Cap. n. 9 — Devoluzione al fondo di riserva, ecc.	» 3.000 — (*d*)
Totale delle diminuzioni	L. 23.000 —

(*a*) Aumento di stanziamento che si rende necessario per provvedere a maggiori oneri che dovranno gravare sui capitolo.
(*b*) Idem.
(*c*) Diminuzione di stanziamento dipendente dalla variazione al capitolo n. 6.
(*d*) Minor devoluzione al fondo di riserva per effetto della variazione al capitolo n. 8.

Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2452)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la proposta di S. E. il prefetto di Caltanissetta;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) è sciolto ed il cav. Minnella Davide di Samuele è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2481)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale popolare di Badia Calavena (Verona).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale popolare di Badia Calavena (Verona) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera dell'11 maggio 1935, n. 13572, di S. E. il prefetto di Verona;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale popolare di Badia Calavena (Verona) è sciolto e il sig. rag. Cesare Campagnola è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2483)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1935-XIII.
Inflizione di una sanzione pecuniaria ai liquidatori della Cassa rurale di S. Giorgio in Brenta (Padova).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17, 19 e 24 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, ed in particolare, il n. 11, terzo comma, della seconda legge citata;

Considerato che i liquidatori della Cassa rurale di S. Giorgio in Brenta (Padova), in liquidazione, nonostante le reiterate diffide di fornire la prova degli avvenuti adempimenti di legge inerenti alla chiusura della liquidazione della Società non ha curato di ottemperare alle richieste;

Decreta:

Ai signori Carrara Ivan fu Germano, rag. Girotti Cesare di Domenico e Rosso Giuseppe fu Angelo, liquidatori della Cassa rurale di S. Giorgio in Brenta (Padova), è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 150 (centocinquanta) ciascuno per inosservanza alle disposizioni dell'art. 19, lettera *d*), della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendente di finanza di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 1850 circa, compresa tra i seguenti confini:

dalla strada che, partendo dall'incrocio Rivanazzano-Retorbido-Godiasco volge prima verso nord e poi verso est toccando Cà Sacchi e palazzo Merli, rasenta a sud-ovest l'abitato di Retorbido e volgendo a sud-est tocca Cà Malpensata, Cà Zambianchi e Cà Mandina-Chiusani arrivando all'incrocio Retorbido-Gamenera-Roccasusella a quota 536. Da questo punto volge bruscamente a sud toccando Cà Colombara e Cà Bussolini fino all'incrocio Roccasusella-Montesegale-Godiasco, indi volge a ponente toccando Cà S. Zaccaria, e con andamento quasi parallelo al torrente Ardivestra raggiunge Godiasco. Prosegue, quindi, la strada, rasentando a nord-est l'abitato di Godiasco per ritornare subito alla strada principale che, con andamento quasi rettilineo, congiunge Godiasco con Rivanazzano, arrivando in tal modo all'incrocio di partenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1934, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Savona, dell'estensione di ettari 2500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Ferrovia Savona S. Giuseppe da Riborgo a Fraccioso, strada Fraccioso Canavè, Palazzo Doria, Colletta, Rave. Naso di Gatto, strada Naso di Gatto-Monte Prà. Monte San Giorgio, Cima La Biscia, La Crocetta, Monte Groppino, Rocca del Bonomo, Pian Nefosse, Ritano Ravezza fino alla confluenza col Ritano Crivezzo; Ritano Crivezzo fino alla confluenza col Ritano Sansobbia; Ritano Sansobbia fino al Ritano della Beuia, fino a Casa Scae; Pian del Bue, strada Pian del Bue, Montecucco, Montepaggio, Riborgo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Savona, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 marzo 1934, in una zona della provincia di Savona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Savona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Vercelli, compresa tra i seguenti confini:

a sud, autostrada Torino-Milano;
ad est, fiume Sesia compreso;
a nord, ferrovia Biella-Novara;
ad ovest, ferrovia Santhià-Arona sino all'incrocio con la autostrada Torino-Milano.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vercelli ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Art. 1.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, in una zona della provincia di Vercelli, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutto il 30 settembre 1935-XIII.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1935, e fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, il suddetto divieto continuerà ad aver vigore in una parte della zona medesima e precisamente in quel territorio delimitato dai seguenti confini:

a nord, ferrovia Biella-Novara;

ad est, fiume Sesia compreso, fino all'incontro con l'autostrada Torino-Milano;

a sud, detta autostrada fino all'incrocio con la strada comunale per Cascine S. Giacomo;

ad ovest, detta strada fino a Rovasenda.

La Commissione venatoria provinciale di Vercelli provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2489)

DECRETO PREFETTIZIO 16 novembre 1933-XII.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-4190-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giovanni Maria fu Giovanni, nato a Trieste il 29 agosto 1874 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inferiore n. 1052, è restituito nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Laurencich di Giovanni, nata il 14 febbraio 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 201.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 28 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Ortalli Bergonzi Umberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 800, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 6 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 1000, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 2 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Palmiero Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 per cento — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Rendita: L. 59,50 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: mod. 241 — Data: 21 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Stefano Cutelli fu Francesco quale presidente della Congregazione di carità di Milazzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 65, consolidato 5 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 21 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Giuseppe Troise per conto di Milidieri Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 19 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Costantino Giovanni fu Liborio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 29 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Mollica Antonietta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2418)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di interessi su rendita ex consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 205.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1935 relativo alla rendita 5 % ex cons. n. 495151 di L. 800 intestata a Santelia Iole fu Gaetano, nubile, domiciliata a Salerno.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1912, n. 366 e art. 485 del regolamento per l'amministrazione della contabilità generale dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento della somma di L. 144 conguaglio 4,50 % dovuto sul detto tagliando.

Roma, 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2505)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione della graduatoria degli idonei del concorso per un posto di agente tecnico per la guida della vettura automobile assegnata in uso all'Avvocato generale dello Stato e per due posti di agente tecnico per i servizi telefonici ed elettrici dell'Avvocatura dello Stato.

Decreto del Capo del Governo in data 11 *maggio* 1935-XIII (*registrato alla Corte dei conti addì* 16 *giugno* 1935-XIII, *registro n.* 6 *Finanze, foglio n.* 108).

1) La graduatoria dei candidati dichiarati idonei alla nomina ad agente tecnico per la guida della vettura automobile assegnata in uso all'Avvocato generale dello Stato, è approvata come segue:

1° Bordelloni Giulio, ex combattente, in possesso della patente di abilitazione all'estero (Egitto) dal 1907, in Italia dal 1911 (dal 1927 di III grado). Dal 1911 al 1928 (tranne il periodo della guerra), ha prestato servizio in qualità di autista, fra gli altri, presso le Ambasciate del Belgio e del Giappone e presso S. E. il Ministro Volpi. Durante la guerra ha prestato servizio dal giugno 1916 al febbraio 1919 presso la Compagnia automobilistica del 3° artiglieria da campagna e presso il 74° autoreparto mobilitato. Presta servizio — dimostrando capacità tecnica ed abilità professionale — dal 1° ottobre 1928 (Decreto Ministero finanze 27 settembre 1928) in qualità di agente tecnico giornaliero con mansioni di autista.

2° Castroni Mario, inserviente nell'Avvocatura dello Stato, fornito di patente di abilitazione di II grado dal marzo 1930.

3° Fanelli Fernando, fornito di patente di abilitazione di II grado dal marzo 1930.

2) La graduatoria dei candidati dichiarati idonei alla nomina ad agente tecnico per i servizi telefonici ed elettrici dell'Avvocatura dello Stato è approvata come segue:

1° Peraccini Crescentino, commesso presso l'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi dal 1919 al 1929, in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato dal 29 ottobre 1929 (Decreto Min. Fin. 14 novembre 1929) in qualità di agente tecnico giornaliero ed adibito al centralino telefonico ed ai lavori richiesti dagli impianti elettrici e telefonici dello stesso ufficio (installazioni complementari, ordinaria manutenzione, straordinarie riparazioni, ecc.) dimostrando piena capacità e lodevole abilità professionale.

2° Bettozzi Orlando, servizio di elettricista presso ditte private, ha prestato servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, quale giornaliero destinato ai servizi elettrici e telefonici dell'ufficio, dal 29 ottobre 1929 al 30 novembre 1930, epoca in cui cessò per volontarie dimissioni.

3° Fanelli Fernando, diploma del corso superiore delle Scuole serali per artieri, meccanico ed elettricista presso ditte private dal 1919 al 1927; dal 1927 presta servizio come meccanico presso Amministrazioni militari disimpegnando anche lavori di elettricista e centralinista telefonico.

4° Savagnone Brunello, licenza della Scuola di avviamento al lavoro (meccanici), ha frequentato con buoni risultati (secondo premio in denaro) il corso teorico-pratico di impianti telefonici della Scuola pratica per elettricisti istituita dalla Fondazione Marco Besso; ha frequentato anche, ivi, con buoni risultati il corso teorico-pratico di impianti elettrici ad alta tensione.

(2591)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette borse di studio per giovani cantanti che aspirino a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro presso il Real Teatro dell'Opera.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

1. — È aperto un concorso, per esami, a sette borse di studio di L. 10.000 ciascuna, del Ministero dell'educazione nazionale, per giovani cantanti di ambo i sessi i quali aspirino a frequentare il Corso speciale di avviamento al teatro istituto presso il Teatro Reale dell'Opera in Roma, che dimostrino di essere sufficientemente preparati nella tecnica del canto e diano affidamento, per manifeste attitudini, della loro riuscita nel campo teatrale.

2. — Il Corso predetto è posto sotto l'alta tutela del Ministero dell'educazione nazionale e sotto la vigilanza artistico-disciplinare di una speciale Commissione. Esso ha la durata di mesi dieci, decorrenti dal 1° settembre 1935-XIII.

3. — Gli ammessi al Corso saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio, del movimento scenico (giuoco scenico, truccatura, costume) e di quanto altro è necessario ad una buona interpretazione dei personaggi di un'azione scenica.

Essi potranno essere gratuitamente utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche del Teatro Reale dell'Opera.

4. — Potranno partecipare al concorso giovani di nazionalità italiana che alla data di scadenza di esso non abbiano superato il trentesimo anno di età.

5. — La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti, Div. III) non oltre il 31 luglio del corrente anno. La data di presentazione sarà determinata dal bollo di arrivo del Ministero.

Il Ministro per l'educazione nazionale, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, rilasciati a norma di legge e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili, o alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista, per l'anno XIII.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del presente bando.

6. — Gli ammessi all'esame dovranno sostenere le seguenti prove:

I. Esecuzione di due vocalizzi: uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto; e uno, estratto a sorte fra tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « Vocalizzazione nello stile moderno » (Ediz. Ricordi).

II. Esecuzione di due pezzi preparati dal candidato: il primo, scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizzetti e Mozart; il secondo, fra le opere teatrali moderne più accreditate.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 10.000 (diecimila) che verrà corrisposta a decimi. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le successive lo saranno di mese in mese in base a nulla osta del presidente del Comitato di gestione del Teatro Reale dell'Opera.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto e sarà composta come segue:

un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale; un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei musicisti; un membro del Comitato di gestione del Reale Teatro dell'Opera, in rappresentanza del Governatorato di Roma; il direttore del Regio conservatorio di Santa Cecilia; il direttore artistico del Teatro Reale; un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, di gruppo A, segretario senza diritto a voto.

9. — Coloro che avranno vinto le borse di studio rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del Corso. Essi però po-

tranno considerarsi in libertà se non scritturati entro il 30 giugno 1936-XIV.

10. — Ai vincitori delle borse, quando abbiano utilmente compiuto il Corso, sarà rilasciato apposito certificato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2598)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli scientifici e pratici per il conferimento di un posto di ispettore tecnico industriale e di un altro posto di ispettore agricolo nell'Amministrazione per gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze in data 5 giugno 1935, n. 108284;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli scientifici e pratici per il conferimento di un posto di ispettore tecnico industriale e di un altro posto di ispettore agricolo nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena di grado 8°, gruppo *A*.

L'Amministrazione ha però facoltà di conferire i detti posti anche per gradi superiori all'iniziale qualora risultassero vincitori del concorso funzionari di grado superiore all'8°.

Art. 2.

Il concorso è riservato esclusivamente ai funzionari dello Stato, qualunque sia la loro età, che prestino servizio presso l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena e presso altra Amministrazione statale che ne consenta il passaggio.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di ispettore industriale debbono, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, conseguita in una Università del Regno; gli aspiranti al concorso di ispettore agricolo dovranno invece, entro il medesimo termine, essere provvisti di laurea in scienze agrarie, con relativa abilitazione professionale rilasciata dai Regi istituti superiori agrari.

Dovranno anche i candidati rivestire almeno il grado 9° del gruppo *A* ed avere dato prova di particolare competenza pel posto per il quale concorrono nonchè essere iscritti al P. N. F.

Art. 4.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione urgente.

Art. 6.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, firmato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Tale stato di servizio dovrà contenere le qualifiche di carriera e dovrà essere accompagnato da un rapporto informativo a firma del Capo dell'Amministrazione;

b) certificato di esito di leva o foglio di congedo illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 291 del 18 dicembre 1923.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e gli invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o dell'abituale loro residenza.

I marittimi, imbarcati su navi mercantili durante la guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati;

c) diploma originale di laurea di cui all'art. 3, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

d) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi), da rilasciarsi in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

e) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Tutti i documenti debbono essere allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 7.

Sarà dichiarato vincitore per ogni concorso il primo concorrente riuscito idoneo in ordine di merito, salvo le preferenze di cui agli articoli 2 e 4.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori del concorso conseguiranno subito la nomina ad ispettore tecnico industriale od agricolo.

Coloro che siano in possesso del grado dall'8° al 6° conserveranno il grado e l'anzianità relativa, mentre quelli investiti del grado 9° (gruppo *A*) non avranno diritto ad alcuna anzianità nel grado 8° iniziale.

La Commissione giudicatrice del Concorso sarà nominata con successivo decreto in conformità dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2612)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso a 31 posti di aiuto referendario.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto Presidenziale 31 ottobre 1934-XIII, col quale fu indetto un concorso per titoli ed esame a 31 posti di aiuto referendario nella Corte dei conti;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Presidenziale del 28 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a 31 posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti bandito con decreto Presidenziale 31 ottobre 1934-XIII:

1. D'Eredità dott. Cataldo	punti 27,125	su 30
2. Greco avv. Lelio	» 24,25	»
3. Lanzara avv. Gino	» 23,75	»
4. Giugni avv. Angelo	» 22,50	»
5. Andreoli avv. Giorgio	» 22,375	»
6. Alfano dott. Francesco	» 22,250	»
7. De Carolis Villars dott. Luigi	» 22 —	»
8. Ricconi dott. Bruno	» 21,75	»
9. Giordano dott. Guido	» 21,50	»
10. Russo avv. Giovanni	» 21,125	»
11. Sciacca dott. Gaetano	» 20,75	»
12. Mariottini avv. Naldo	» 20,625	»
13. Trigona dott. Riccardo	» 20,50	»
14. Ferrigno dott. Gaetano	» 20,375	»
15. Oliva dott. Guido	» 20,250	»
16. Di Marco dott. Carlo	» 20,125	»
17. Pagano dott. Guido	» 20 —	»
18. Puccio dott. Encelado	» 19,875	»
19. Scordia avv. Giuseppe	» 19,75	»
20. Cerreti dott. Alfredo	» 19,625	»
21. Maurino dott. Edoardo	» 19,50	»
22. Milani dott. Renato	» 19,125	»
23. Cannarella dott. Vittorio	» 19 —	»

Art. 2.

I suddetti candidati sono dichiarati vincitori del menzionato concorso, nell'ordine sopra indicato.

Roma, addì 3 luglio 1935 - Anno XIII

Il presidente: GASPERINI.

(2611)

REGIA PREFETTURA DI CATANZARO

Concorso per posti di ufficiale sanitario.

Il Prefetto della provincia di Catanzaro con decreto 31 maggio 1935-XIII ha indetto il concorso per i seguenti posti di ufficiale sanitario con l'assegno a fianco di ciascuno indicato nei seguenti Comuni:

Badolato, popolazione 4420, estensione ett. 3811, stipendio L. 5000.
Carlopoli, popolazione 3429, estensione ett. 2249, stipendio L. 4000.
Casabona, popolazione 3102, estensione ett. 6693, stipendio L. 4000.
Cropani, popolazione 3866, estensione ett. 4566, stipendio L. 4000.
Cutro, popolazione 6570, estensione ett. 11.878, stipendio L. 6000.
Girifalco, popolazione 5744, estensione ett. 3404, stipendio L. 5000.
Ionadi, popolazione 1428, estensione ett. 839, stipendio L. 4000.
Limbadi, popolazione 5163, estensione ett. 2104, stipendio L. 5000.
Maierato, popolazione 3575, estensione ett. 4908, stipendio L. 4000.
Mesuraca, popolazione 5072, estensione ett. 8266, stipendio L. 5000.
Pinopoli, popolazione 1974, estensione ett. 2620, stipendio L. 4000.
Pizzo, popolazione 7755, estensione ett. 882, stipendio L. 6000.
Rocca di Neto, popolazione 2027, estensione ett. 4419, stipendio L. 4000.
S. Mauro Marchesato, popolazione 2083, estensione ett. 4229, stipendio L. 4000.
S. Caterina Ionio, popolazione 3224, estensione ett. 3566, stipendio L. 4000.
Sersale, popolazione 5893, estensione ett. 4842, stipendio L. 5000.
Strongoli, popolazione 4362, estensione ett. 8641, stipendio L. 5000.

Gli stipendi sono suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo e sono soggetti a tutte le riduzioni di legge.
Le domande e i documenti come per legge dovranno pervenire alla Regia prefettura entro il 31 agosto p. v.
Per i limiti di età sono applicabili al concorso i benefici stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1934-XII, n. 227.
Il concorso sarà per titoli ed esami. Il programma d'esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: CONTEGIACOMO.

(2548)

Concorso ai posti di medico condotto.

Il Prefetto della provincia di Catanzaro, con decreto del 31 maggio 1935-XIII, ha indetto il concorso per i seguenti posti di medico condotto con gli assegni a fianco di ciascuno indicati nei seguenti Comuni:

Amaroni, popolazione 1546, estensione ett. 1462, stipendio L. 7500.
Catanzaro (medico condotto aggiunto), popolazione 40.533, estensione ett. 11.097, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Frazione Gagliano, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Frazione S. Maria, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Frazione Marina, stipendio L. 8000.
Frazione Pontegrande, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Crucoli, popolazione 2334, estensione ett. 5499, stipendio L. 7500.
Curinga, popolazione 5459, estensione ett. 5758, stipendio L. 7000.
Davoli, popolazione 3743, estensione ett. 3496, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Ferolato Antico, popolazione 2717, estensione ett. 2317, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Gizzeria, popolazione 4142, estensione ett. 5544, stipendio L. 7000.
Gimigliano, popolazione 5295, estensione ett. 3070, stipendio L. 7000.
Ioppolo (Coccorino), popolazione 3699, estensione ett. 2053, stipendio L. 8000. Indennità L. 3000.
Isola Caporizzuto, popolazione 3815, estensione ett. 12.017, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.
Marcellinara, popolazione 1996, estensione ett. 2083, stipendio L. 7500.
Pentone, popolazione 2137, estensione ett. 1642, stipendio L. 7500, indennità L. 3000.
Petilia Policastro, popolazione 8668, estensione ett. 9883, stipendio L. 6000.
Simeri Crichi, popolazione 2433, estensione ett. 4577, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.
Strongoli, popolazione 4362, estensione ett. 8641, stipendio L. 7000.

Gli stipendi sono suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo, e sono soggetti a tutte le riduzioni di legge.
Le domande ed i documenti, come per legge, dovranno pervenire alla Regia prefettura entro il 31 agosto p. v.
Per i limiti di età sono applicabili al concorso i benefici stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1934-XII, n. 227.
Il concorso sarà per titoli ed esami. Il programma d'esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: CONTEGIACOMO.

(2550)

Concorso ai posti di veterinario condotto.

Il Prefetto della provincia di Catanzaro, con decreto del 31 maggio 1935-XIII ha indetto il concorso per le seguenti sedi di veterinario condotto con gli assegni a fianco indicati:

Comuni di Arena, Acquaro, Dinani, Darà: sede del Consorzio Arena; popolazione del Consorzio 12.352; estensione Kmq. 109,78, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.
Comuni di Squillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Vallefiorita; sede del Consorzio Squillace; popolazione del Consorzio 10.740, estensione Kmq. 92,69, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.
Comuni di Maida, Curinga, Cortale, Iacurso, S. Pietro Maida; sede del Consorzio Maida; popolazione del Consorzio 19.957, estensione Kmq. 214,69, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.
Comuni di Cropani, Andali, Belcastro, Mercedusa; sede del Consorzio Cropani; popolazione del Consorzio 9407, estens. Kmq. 140,83, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.
Comuni di Savelli, Pallagorio, Caccuri, Umbriatico, Casino, Verzino; sede del Consorzio Savelli; popolazione del Consorzio 14.278; estensione Kmq. 333,06, stipendio L. 8000, indennità L. 3000.

Comuni di Sersale, Cerva, Petronà; sede del Consorzio Sersale; popolazione del Consorzio 10.113, estensione Kmq. 110,51, stipendio L. 7000, indennità L. 3000.

Gli stipendi sono suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo, e sono soggetti a tutte le riduzioni di legge.

Le domande e i documenti, come per legge, dovranno pervenire alla Regia prefettura entro il 31 agosto p. v.

Per i limiti di età sono applicabili al concorso i benefici stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1934-XII, n. 227.

Il concorso sarà per titoli ed esami. Il programma d'esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: CONTEGIACOMO.

(2549)

Concorso ai posti di levatrice condotta.

Il Prefetto della provincia di Catanzaro, con decreto del 31 maggio 1935-XIII, ha indetto il concorso ai seguenti posti di levatrice condotta con lo stipendio a fianco di ciascuno indicato nei seguenti Comuni:

Acquaro, popolazione 3511, estensione ett. 1964, stipendio L. 3500.

Arena, popolazione 3190, estensione ett. 2117, stipendio L. 3000.

Andali (fraz. Botricello), popolazione 2600, estensione ett. 3281, stipendio L. 3500.

Argusto, popolazione 924, estensione ett. 568, stipendio L. 3000.

Belvedere Spinello, popolazione 2030, estensione ett. 3230, stipendio L. 3500.

Brognaturo, popolazione 802, estensione ett. 1986, stipendio L. 3000.

Caccuri (frazione Cerenzia), popolazione 2991, estensione ett. 2428, stipendio L. 3500.

Carlopoli, popolazione 3429, estensione 2249, stipendio L. 3000.

Casino, popolazione 2474, estensione ett. 3864, stipendio L. 3000.

Catanzaro (fraz. Marina), popolazione 40.533, estensione ettari 11.097, stipendio L. 3500.

Cenadi, popolazione 1175, estensione ett. 742, stipendio L. 3000.

Cicala, popolazione 2060, estensione ett. 909, stipendio L. 3000.

Crotone (fraz. Papanice), popolazione 18.721, estensione ett. 18.390, stipendio L. 3500.

Crucoli, popolazione 2334, estensione ett. 5499, stipendio L. 3000.

Curinga, popolazione 5459, estensione ett. 5758, stipendio L. 3000.

Dinami, popolazione 3449, estensione ett. 3846, stipendio L. 3000.

Filogaso, popolazione 1125, estensione ett. 2407, stipendio L. 3500.

Fossato Serralta, popolazione 1184, estensione ett. 595, stipendio L. 3000.

Isca sul Ionio, popolazione 2898, estensione ett. 2139, stipendio L. 3000.

Ionadi, popolazione 1428, estensione ett. 839, stipendio L. 3000.

Marcellinara, popolazione 1996, estensione ett. 2083, stipendio L. 3000.

Melissa, popolazione 2266, estensione ett. 5171, stipendio L. 3000.

Montauro, popolazione 2144, estensione ett. 1091, stipendio L. 3000.

Nardodipace, popolazione 2251, estensione ett. 2652, stipendio L. 3500.

Pentone, popolazione 2137, estensione ett. 1642, stipendio L. 3000.

Pizzoni, popolazione 2683, estensione ett. 1090, stipendio L. 3000.

S. Mango d'Aquino, popolazione 2190, estensione ett. 624, stipendio L. 3000.

S. Pietro Maida, popolazione 3233, estensione ett. 3989, stipendio L. 3000.

Sellia, popolazione 2683, estensione ett. 2234, stipendio L. 3000.

Sorbo S. Basile, popolazione 1121, estensione ett. 1547, stipendio L. 3500.

Sorianello, popolazione 1729, estensione ett. 652, stipendio L. 3000.

Soriano Calabro, popolazione 3984, estensione ett. 2961, stipendio L. 3000.

Squillace, popolazione 2902, estensione ett. 2757, stipendio L. 3000.

Staletti, popolazione 2138, estensione ett. 910, stipendio L. 3000.

Tropea, popolazione 5913, estensione ett. 424, stipendio L. 2500.

Vallefiorita, popolazione 1981, estensione ett. 2057, stipendio L. 3000.

Vazzano, popolazione 2093, estensione ett. 2168, stipendio L. 3000.

Gli stipendi sono suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo e sono soggetti a tutte le riduzioni di legge.

Le domande ed i documenti, come per legge, dovranno pervenire alla Regia prefettura entro il 31 agosto p. v.

Per i limiti di età sono applicabili al concorso i benefici stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1934-XII, n. 227.

Il concorso sarà per titoli ed esami. Il programma d'esame è quello specificato nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: CONTEGIACOMO.

(2551)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Concorso a posti di sanitari condotti.

Con scadenza 31 agosto 1935-XIII, è aperto un concorso per titoli e per esami, e con le modalità prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, ai seguenti posti di condotte sanitarie:

A) *Posti di medico condotto*:

1) *Asigliano*, popolazione 2748, stipendio L. 8000 annue, con dieci aumenti biennali del ventesimo, oltre L. 542 quale compenso se incaricato del servizio di ufficiale sanitario, L. 116 indennità ambulatorio e L. 387 indennità trasporto.

2) *Cerrione*, popolazione 1719, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali del ventesimo, L. 500 quale compenso se incaricato del servizio di ufficiale sanitario e indennità caroviveri ridotta a L. 316,80.

3) *Ghislarengo*, popolazione 1072, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali, L. 500 indennità alloggio e L. 840 indennità caroviveri.

4) *Lignana*, popolazione 1318, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali del ventesimo oltre a L. 440 quale compenso se incaricato del servizio di ufficiale sanitario e L. 880 indennità trasporto.

5) *Masserano*, popolazione 3073, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali oltre a L. 2720 nette per indennità di trasporto.

6) *Moncrivello*, popolazione 2100, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali, L. 300 indennità trasporto e L. 100 indennità ambulatorio.

7) *Portula*, popolazione 2375, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali, L. 1584 indennità trasporto e L. 132 indennità ambulatorio.

8) *Prarolo*, popolazione 1191, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali per assistenza 400 poveri oltre i quali esso può essere aumentato di L. 1000 per ogni 500 poveri o frazione di 500 poveri.

9) *Roasio-Sostegno* (consorzio), popolazione 2500, stipendio L. 8000, con dieci aumenti biennali ventesimo, L. 500 quale compenso se incaricato del servizio di ufficiale sanitario e L. 1800 indennità trasporto.

10) *Vigliano Biellese*, popolazione 3098, stipendio L. 7000, con dieci aumenti biennali, L. 1000 indennità trasporto e indennità caroviveri a norma di legge.

B) *Posti di levatrice condotta*:

a) *Biella* (prima condotta), popolazione 12.000, stipendio L. 1500, con dieci aumenti biennali ventesimo e caroviveri.

b) *Borgosesia*, popolazione 9750, stipendio L. 1500, con dieci aumenti biennali e caroviveri.

c) *Cellio*, popolazione 2398, stipendio L. 1900, con dieci aumenti biennali ventesimo.

d) *Chiavazza*, popolazione 6456, stipendio L. 1800, con dieci aumenti biennali e caroviveri.

e) *Desana*, popolazione 1864, stipendio L. 2000, con dieci aumenti biennali.

f) *Ghislarengo*, popolazione 1072, stipendio L. 2500, con dieci aumenti biennali, oltre indennità caroviveri.

g) *Pray Biellese*, popolazione 3870, stipendio L. 2500, con dieci aumenti biennali ventesimo.

h) *Stroppiana*, popolazione 2362, stipendio L. 2000, con dieci aumenti biennali ventesimo.

i) *Valduggia*, popolazione 2415, stipendio L. 2000, con dieci aumenti biennali ventesimo.

l) *Varallo Sesia*, popolazione 8625, stipendio L. 1500, con dieci aumenti biennali oltre L. 400 indennità trasporto.

m) *Viverone-Roppolo* (consorzio), popolazione 1615, stipendio L. 2000, con dieci aumenti biennali ventesimo oltre indennità caroviveri se dovuto in L. 840.

Tutti gli stipendi ed emolumenti s'intendono al lordo delle riduzioni e ritenute di legge.

Vercelli, addì 30 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: VITTORELLI.

(2573)

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Concorsi a posti di sanitario condotto.

Con scadenza al 14 agosto 1935-XIII, sono stati banditi i seguenti concorsi di sanitarii condotti dei comuni della provincia di Taranto:

1) *Fragagnano*, medico-condotto, stipendio annuo L. 10.500 e cinque aumenti quadriennali del decimo, lordi delle ritenute e trattenute di legge.

2) *San Giorgio Jonico e Laterza*, due posti di levatrice condotta, stipendio annuo L. 4000 annue e cinque aumenti quadriennali del decimo, lordi di ritenute e trattenute di legge; *Statte*, frazione di Taranto, levatrice condotta, stipendio L. 3000 e cinque aumenti quadriennali del decimo, lordi delle ritenute e trattenute di legge.

3) *Manduria*, veterinario condotto, stipendio L. 10.500; *Crispiano*, veterinario condotto, stipendio L. 9500, entrambi con cinque aumenti quadriennali del decimo e lordi delle ritenute e trattenute di legge.

Per tutti i concorsi età massima anni 35, salvo le eccezioni di legge.

Le istanze in carta bollata da L. 4, corredate dei documenti di rito e di tutti i titoli professionali, debbono essere presentate e trasmesse all'Ufficio del medico provinciale della Regia prefettura di Taranto, al quale gli interessati possono rivolgersi per chiarimenti.

Il Prefetto.

(2578)

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Concorso a posti di sanitario condotto.

È bandito il concorso di sanitario condotto per i seguenti posti per ciascuno dei quali nella tabella seguente trovansi indicati l'estensione del Comune, la popolazione e gli emolumenti a ciascun posto assegnati.

A) *Medici condotti*:

1) *Teramo* (2ª), popolazione 31.790, estensione del territorio comunale ha. 15.204, stipendio L. 10.000, indennità mezzo trasporto L. 2400, aumenti periodici di stipendio: 10 del ventesimo;

2) *Arsita*, popolazione 2123, estensione del territorio kmq. 36, stipendio L. 9000, indennità mezzo trasporto L. 2400, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

3) *Cellino Attanasio*, popolazione 4515, estensione del territorio ha. 4220, stipendio L. 7000, indennità mezzo di trasporto L. 2400, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

4) *Isola del Gran Sasso*, popolazione 5875, estensione del territorio ha. 6400, stipendio L. 8000, indennità mezzo trasporto L. 2400, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

5) *Montorio al Vomano* (2ª), popolazione 7819, estensione del territorio ha. 8392, stipendio L. 7000, indennità mezzo trasporto lire 2400, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

6) *Roseto Abruzzi-Montepagano*, popolazione 11.011, estensione del territorio ha. 5127, stipendio L. 7000, indennità mezzo trasporto L. 2400, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

7) *Tortoreto* ex capoluogo, popolazione 6304, estensione del territorio ha. 344, stipendio L. 8000, indennità mezzo trasporto L. 2400, aumenti periodi di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

8) *Torricella Sicura*, popolazione 3897, estensione del territorio ha. 5525, stipendio L. 8000, indennità mezzo di trasporto L. 2400, aumenti periodici stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

B) *Veterinari*:

1) *Ancarano*, popolazione 1800, estensione del territorio comunale ha. 1291, stipendio L. 6000, indennità mezzo trasporto L. 2400, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 500 ognuno.

C) *Levatrici*:

1) *Arsita*, popolazione 2123, estensione del territorio comunale kmq. 36, stipendio L. 3000, aumenti periodici di stipendio: 4 di lire 200 ognuno.

2) *Bellante*, popolazione 5099, estensione del territorio ha. 4493, stipendio L. 2800; aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

3) *Castel Castagna*, popolazione 1492, estensione del territorio kmq. 21, stipendio L. 3000; aumenti periodici stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

4) *Corropoli*, popolazione 4548, estensione del territorio ha. 2198, stipendio L. 2500, indennità mezzo trasporto L. 1000, aumenti periodici stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

5) *Cortino*, popolazione 2950, estensione del territorio kmq. 65, stipendio L. 3500, aumenti periodici stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

6) *Rocca S. Maria*, popolazione 1800, estensione del territorio ha. 10.000, stipendio L. 3500, aumenti periodici stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

7) *Silvi Alta*, popolazione 5548, estensione del territorio kmq. 20, stipendio L. 2500, aumenti periodici stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

8) *Valle Castellana*, popolazione 5159, estensione del territorio ha. 139.000, stipendio L. 4000, aumenti periodici di stipendio: 4 di L. 200 l'uno.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura la domanda ed i documenti indicati agli articoli 37 e 38 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e con le prescritte legalizzazioni entro le ore 12 del 31 agosto 1935-XIII per i concorsi ai posti di medico e levatrice condotta ed entro il giorno 24 agosto 1935-XIII per quelli di veterinario condotto.

Quanto ai limiti di età si avverte che sono applicabili al concorso i benefici stabiliti dal R. decreto-legge 23 marzo 1935.

Il concorso si svolgerà per titoli ed esami.

I programmi di esame sono quelli specificati nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Chiedere eventuali chiarimenti e bando di concorso alla Regia prefettura di Teramo.

Il Prefetto: VARANO.

(2580)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Concorso per le sedi vacanti di medico condotto.

Il Prefetto della provincia di Benevento, con decreto in data 21 giugno 1935-XIII, n. 13274, ha emesso il nuovo bando di concorso per titoli ed esami per le sedi vacanti di medico condotto, comprendendo fra quelle indicate al precedente bando del 31 maggio 1935-XIII anche la sede di Piana di Caiazzo.

Di conseguenza le sedi vacanti di medico condotto per le quali resta indetto il concorso per titoli ed esami sono le seguenti:

1) Consorzio Airola-Bucciano, con residenza ad Airola: stipendio L. 6000 e L. 400 annue per indennità cavalcatura, al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (Airola, popolazione 5188, superficie territoriale ettari 1449; Bucciano, popolazione 1379, superficie territoriale ettari 792).

2) Benevento (terza condotta) con residenza nel capoluogo: stipendio iniziale L. 6000 e L. 1000 annue per indennità cavalcatura, al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (Benevento, popolazione 36.054, superficie ettari 12.679).

3) Campoli M. Taburno (condotta unica), con l'annuo stipendio iniziale di L. 8000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 1578, superficie territoriale ettari 843).

4) Castelpoto (condotta unica) con l'annuo stipendio iniziale di L. 8000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 2090, superficie territoriale ettari 1664).

5) Montesarchio (condotta unica) con l'annuo stipendio iniziale di L. 6000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 9056, superficie territoriale ettari 2626).

6) Piana di Caiazzo (condotta unica) con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000 e con l'indennità di cavalcatura di L. 2400, al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 2176, superficie territoriale ettari 2339).

7) Pietrelcina (condotta unica) con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 4090, superficie territoriale ettari 2867).

8) San Bartolomeo in Galdo (seconda condotta) con residenza nel capoluogo e con l'annuo stipendio iniziale di L. 6000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 10.178, superficie territoriale 7398).

9) Telese (condotta unica) con l'annuo stipendio di L. 8000 al lordo delle riduzioni e trattenute di legge (popolazione 1800, superficie territoriale ettari 800).

Rimangono ferme tutte le altre norme contenute nel precedente bando 31 maggio 1935.

Il prefetto: PALMERI.

(2597)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.